

LE DOMANDE PER LE NUOVE REGISTRAZIONI E/O LE EVENTUALI MODIFICHE
DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO
UTILIZZANDO IL RELATIVO MODELLO CONFORME COMPILATO IN OGNI SUA PARTE.

**ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'UTILIZZO DI UCCELLI DA
RICHIAMO DEGLI ORDINI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA
MINISTERO DELLA SALUTE/DGSAF**

DISPOSIZIONI GENERALI

- Il detentore di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, utilizzati come richiami vivi nella pratica venatoria, deve essere registrato in BDR/BDN, secondo la procedura di cui al successivo punto "Anagrafica". Le nuove registrazioni od eventuali modifiche devono essere effettuate entro il 31 Agosto di ogni anno. Le registrazioni e le eventuali modifiche devono essere presentate al competente UTR/Provincia di Sondrio utilizzando un modello conforme.
- Tutti i volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi utilizzati come richiami vivi devono essere identificati, a cura del detentore, tramite un identificativo individuale inamovibile, distribuito dagli UTR, secondo la procedura di cui al successivo punto "Anagrafica".
- La registrazione di cui ai punti precedenti, implica da parte dell'interessato l'obbligo di rispettare le norme vigenti in tale settore. La mancata osservanza delle presenti disposizioni o di altre disposizioni in materia sanitaria in tale settore, determina la sospensione del diritto di utilizzare volatili vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria.
- Le movimentazioni dei volatili dalle loro abituali sedi di allevamento al luogo di utilizzo devono essere registrate in un apposito documento, dove devono essere riportati anche i seguenti eventi: morte/smarrimento/cessione a terzi/macellazione per autoconsumo. E' responsabilità del detentore tenere aggiornate tali informazioni e, solo relativamente a morte/smarrimento/cessione terzi/macellazione per autoconsumo, darne tempestiva comunicazione agli UTR che provvederà all'aggiornamento in BDR/BDN. In ogni caso, entro il 31 Agosto di ogni anno, tali informazioni devono essere aggiornate.
- Ogni detentore può detenere al massimo 100 esemplari, indipendentemente dal luogo di detenzione.
- I richiami registrati devono essere utilizzati unicamente nell'ATC/CAC/AFV/appostamento fisso indicato nella richiesta di registrazione-e comunque deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.
- Il detentore ha la responsabilità e l'obbligo di:
 - consegnare alla competente sezione dell'IZSLER, direttamente o tramite il Servizio Veterinario territorialmente competente la carcassa dei volatili eventualmente deceduti;
 - segnalare, al Servizio Veterinario territorialmente competente, qualsiasi sintomo riferibile a malattia riscontrata nei soggetti detenuti;
 - di comunicare al Servizio Veterinario territorialmente competente l'intenzione di macellare i volatili, rispettando le indicazioni sanitarie impartite
 - mettere a disposizione degli Organi di controllo tutte le informazioni e i documenti richiesti;

ANAGRAFICA

I detentori dei richiami vivi si possono classificare nelle seguenti tipologie:

- Titolare di un appostamento fisso: in questo caso i richiami sono detenuti durante tutto l'anno o la stagione di caccia in prossimità dell'appostamento stesso situato in uno specifico ATC o CAC, oppure presso una determinata struttura e trasportati all'appostamento fisso nel periodo di caccia o nelle singole giornate di caccia;
- Cacciatore che esercita da appostamento temporaneo: in questo caso i volatili sono detenuti presso una determinata struttura e trasportati, nel periodo di caccia o nelle singole giornate di caccia, presso un appostamento situato in uno specifico Ambito Territoriale di Caccia (ATC) o Comprensorio Alpino di Caccia (CAC);
- Concessionario di una azienda faunistico venatoria (AFV): in questo caso i richiami sono detenuti presso la AFV e utilizzati solamente presso uno o più appostamenti situati nella stessa AFV.

Ogni singolo detentore, utilizzando il modello conforme, deve richiedere al competente UTR di essere registrato in BDR/BDN (allevamento "uccelli da richiamo")

L'UTR/Provincia di Sondrio tramite assegnazione di un codice aziendale (ex DPR 317/96) registra in BDR/BDN il detentore tramite le informazioni utili a tale scopo e riportate nel modello conforme.

Per ciascun volatile registrato, l'UTR rilascia apposito identificativo inamovibile, riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato; il detentore, per i volatili di cui chiede la registrazione, deve produrre una certificazione o autocertificazione di origine e possesso.

Per ciascun detentore di richiami vivi, registrato, l'UTR rilascia un documento di "Registrazione" riportante almeno le seguenti informazioni:

- codice aziendale di registrazione in BDR/BDN
- dati identificativi del detentore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di licenza di caccia, recapito telefonico)
- specie detenute come richiami vivi
- detenzione o meno di altre specie di avicoli
- localizzazione del sito di detenzione abituale dei richiami
- elenco dei richiami autorizzati con relativo identificativo individuale e data di applicazione dell'identificativo stato sanitario
- ATC/CAC/AFV/ Appostamento fisso di effettivo utilizzo se diverso da quello di detenzione.

Inoltre a ciascun detentore registrato viene rilasciato un documento sul quale registrare le informazioni utili a garantire la tracciabilità degli animali, secondo quanto previsto al successivo capitolo "Tracciabilità e rintracciabilità".

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

Deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi. I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento, (registro movimentazione) sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni/eventi, ovvero:

- spostamenti verso i luoghi di utilizzo per uso caccia
- morte
- scomparsa
- cessione a terzi
- macellazione per autoconsumo
- L'eventuale morte/scomparsa/cessione a terzi/macellazione autoconsumo deve anche essere comunicata al competente UTR//Provincia di Sondrio, ai fini dell'aggiornamento della BDR/BDN.

NORME DI BIOSICUREZZA

- I volatili utilizzati come richiami vivi devono essere allevati separatamente, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, da eventuale altro pollame domestico allevato in loco o in altra sede.
- Tale separazione deve essere garantita anche durante il trasporto.
- Il trasporto deve avvenire per mezzo di contenitori lavabili con fondo a tenuta e utilizzati solo per tale scopo.
- Deve essere evitato qualsiasi contatto diretto e/o indiretto con pollame domestico ovunque allevato.
- Il detentore e chiunque governi o venga in contatto con tali animali deve garantire adeguate norme di igiene personale (lavaggio mani, cambio calzature, ecc.) e le misure di biosicurezza di cui ai precedenti punti.
- E' vietato detenere volatili da richiamo in aziende dove sono presenti allevamenti avicoli intensivi.

MISURE SANITARIE DI CONTROLLO

I controlli sanitari per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7 devono essere effettuati su tutti i volatili deceduti e consegnati alla competente sezione dell'IZSLER.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, verranno adottate le misure sanitarie previste dalla vigente normativa. I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

DISPOSIZIONI FINALI

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto e di altri specifici provvedimenti in materia, determina la revoca della "registrazione" e quindi l'impossibilità all'uso di richiami vivi nella caccia, fatto salvo ovviamente quanto specificatamente previsto in campo Venatorio e di Sanità Pubblica Veterinaria.